

COMUNE DI CAIOLO
Provincia di Sondrio

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 15 Reg. Deliberazioni

OGGETTO: Approvazione convenzione con la Comunità Montana Valtellina per gestione canile -

L'anno **2016** addì **VENTINOVE** del mese di **APRILE** - alle ore **21.00** - nella sede comunale

Previo recapito degli inviti, avvenuto nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica, sessione ordinaria di prima convocazione.

All'appello nominale risultano presenti in aula:

Cognome e nome	Pr.	Ass.
PIRANA GIUSEPPE	X	
PARUSCIO ALDO	X	
MOVIGLIATTI MASSIMO	X	
BRANCHINI ELEONORA	X	
FARINA PRIMAVERA	X	
CARNINI YURI ANGELO	X	
BRANCHINI GIANMARIO		X
CAMER NICOLA	X	
BERNARDARA VANESSA		X
BIANCHINI PIETRO	X	
MOSTACHETTI ARNALDO	X	

Assiste il Segretario Comunale **Pansoni Dr.ssa Annalisa.**

Il Sig. Pirana Giuseppe nella sua qualità di Sindaco, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- ✓ la Legge n. 281 del 14 agosto 1991 “Legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo” all’art. 1, “Principi generali”, così recita: “Lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l’ambiente”;
- ✓ l’art. 4 della Legge sopra citata definisce le competenze degli Enti Locali e testualmente recita: “I Comuni, singoli o associati, e le Comunità Montane provvedono al risanamento dei canili comunali esistenti e costruiscono rifugi per i cani, ...”;
- ✓ la Legge Regionale n. 33 del 30.12.2009 all’art. 101 definisce le “funzioni del Sindaco quale autorità sanitaria locale in materia veterinaria” e all’art. 108 le “competenze degli Enti Locali e del Sindaco quale autorità sanitaria locale”;
- ✓ la normativa attuale è orientata ad una politica di accorpamento delle funzioni attribuite ai Comuni con popolazione inferiore a 5.001 abitanti con l’obiettivo di razionalizzare l’utilizzo delle risorse ed unificare i centri di spesa mediante una loro gestione associata;
- ✓ la Legge Regionale n. 19 del 27.06.2008 ad oggetto “Riordino delle Comunità Montane [...] sostegno all’esercizio associato di funzioni e servizi comunali” all’art. 1, comma 2, punto 2, specifica fra gli obiettivi della legge “... il superamento della frammentazione, assicurando l’efficienza, la continuità dei servizi, l’efficacia delle politiche locali, la razionalizzazione e la semplificazione”; all’art. 9, comma 3, attribuisce alle Comunità Montane “[...] il compito di gestire in forma associata funzioni e servizi delegati ai Comuni mediante apposite convenzioni” e all’art. 14 definisce i “rapporti tra gli Enti”;
- ✓ le cinque Comunità Montane della provincia di Sondrio e il Comune di Sondrio hanno realizzato un canile, per i cani vaganti, in via Lungo Adda, località Busteggia, nel Comune di Montagna in Valtellina, in ottemperanza della normativa vigente e per contrastare il degrado ambientale che il fenomeno del randagismo comporta;
- ✓ tale struttura, i servizi e le azioni di contrasto del fenomeno del randagismo, sono stati posti al servizio dei Comuni del territorio dal 1994;
- ✓ data l’aumentata complessità delle problematiche legate agli animali d’affezione, si rende necessaria una formalizzazione dei rapporti, un’esplicitazione delle deleghe in capo alla Comunità Montana ed una adeguata codificazione degli interventi e dei servizi erogati.

Valutato, a tal fine, l’allegato schema di convenzione, trasmesso dalla Comunità Montana Valtellina di Sondrio in data 24.12.2015, per la gestione in forma associata del canile consortile di Busteggia, per la prevenzione del randagismo e delle attività previste in capo ai Comuni dalla legge n. 281/1991 e dalla legge regionale n. 33/2009, composto da n. 8 articoli, da sottoscrivere tra la Comunità Montana e i Comuni del mandamento;

Ritenuto il documento meritevole di approvazione;

PRESO ATTO che sulla proposta di deliberazione è stato rilasciato il parere di regolarità tecnica e tecnica/contabile dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgsv. n. 267/2000, così come modificato dall’art. 3, comma 1, lett. b della Legge n. 213/2012;

Visto il parere favorevole del Revisore dei conti, ai sensi dell’art. 239, 1° comma, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000 T.U.E.L., così come modificato dal D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012;

Con voti n. 9 favorevoli, n. 0 astenuti, n. 0 contrari; formulati nei modi di legge dai n.9 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1) Di approvare lo schema di convenzione, composto da n. 8 articoli, da sottoscrivere, per il periodo 01.01.2016 – 31.12.2020, tra la Comunità Montana Valtellina di Sondrio e i Comuni del mandamento, per la delega delle funzioni relative alla gestione del canile consortile, per la prevenzione del randagismo e delle attività previste in capo ai Comuni dalla legge n. 281/1991 e dalla legge regionale n. 33/2009, documento che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.

2) Di demandare al Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, l'assunzione degli impegni di spesa derivanti dagli oneri del servizio addebitati al Comune, ai sensi dell'art. 5 dell'allegato schema di convenzione.

3) Di dare mandato al Sindaco o suo delegato per la sottoscrizione della convenzione.

Inoltre, in relazione all'urgenza, si propone di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile:

Con voti n. 9 favorevoli, n. 0 astenuti, n. 0 contrari, formulati nei modi di legge dai n.9 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4^ comma, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..



Convenzione per la delega delle funzioni relative alla gestione del canile consortile, per la prevenzione del randagismo e delle attività previste in capo ai Comuni dalla Legge n. 281/1991 e dalla Legge Regionale n. 33/2009

L'anno 2015, il giorno __ del mese di dicembre, presso la sede della Comunità Montana Valtellina di Sondrio,

tra

la **Comunità Montana Valtellina di Sondrio** in persona del Presidente pro-tempore Sig. Tiziano Maffezzini, domiciliato per la sua carica presso la sede dell'Ente – via Nazario Sauro, 33 – Sondrio il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione assembleare n. __ del _____, codice fiscale 93001950141;

e i Comuni di

Albosaggia, in persona del Sindaco pro-tempore Sig. Fausto Giugni, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale – Piazza 5° Alpini, 1 - il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. __ del _____, codice fiscale 00110340148;

Berbenno di Valtellina, in persona del Sindaco pro-tempore Sig. Valerio Fumasoni, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale – Piazza Municipio, 1 - il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. __ del _____, codice fiscale 00109690149;

Caiolo, in persona del Sindaco pro-tempore Sig. Giuseppe Pirana, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale – via Marconi, 3 - il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. __ del _____, codice fiscale 000109380147;

Caspoggio, in persona del Sindaco pro-tempore Sig. Danilo Bruseghini, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale – piazza Milano, 14 - il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. __ del _____, codice fiscale 00111600144;

Castello dell'Acqua, in persona del Sindaco pro-tempore Sig. Andrea Pellerano, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale – piazza Roma, 1 - il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. __ del _____, codice fiscale 80001970146;

Castione Andevenno, in persona del Sindaco pro-tempore Sig. Massimiliano Franchetti, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale – via Roma, 14 - il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. __ del _____, codice fiscale 00093810141;

Cedrasco, in persona del Sindaco pro-tempore Sig. Nello Oberti, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale – via Vittorio Veneto - il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. __ del _____, codice fiscale 00092630144;

Chiesa in Valmalenco, in persona del Sindaco pro-tempore Sig.ra Miriam Longhini, domiciliata per la sua carica presso la residenza comunale – via Marconi, 8 - il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. __ del _____, codice fiscale 80002090142;



Chiuro, in persona del Sindaco pro-tempore Sig. Tiziano Maffezzini, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale – piazza Stefano Quadrio, 1 - il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. ___ del _____, codice fiscale 00114250145;

Colorina, in persona del Sindaco pro-tempore Sig. Doriano Codega, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale – via Roma, 231/c - il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. ___ del _____, codice fiscale 00091750141;

Faedo Valtellino, in persona del Sindaco pro-tempore Sig. Franco Angelini, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale – via Roma, 6 - il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. ___ del _____, codice fiscale 00092610146;

Fusine, in persona del Sindaco pro-tempore Sig. Claudio Vanini, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale – piazza Vittorio Emanuele, 20 - il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. ___ del _____, codice fiscale 00092620145;

Lanzada, in persona del Sindaco pro-tempore Sig. Marco Negrini, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale – via San Giovanni 432, 20 - il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. ___ del _____, codice fiscale 00111620142;

Montagna in Valtellina, in persona del Sindaco pro-tempore Sig. Angelo Felice Di Cino, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale – via Piazza, 296 - il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. ___ del _____, codice fiscale 00110940145;

Piateda, in persona del Sindaco pro-tempore Sig. Aldo Parora, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale – via Ragazzi del '99, 296 - il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. ___ del _____, codice fiscale 00108190141;

Poggiridenti, in persona del Sindaco pro-tempore Sig. Giovanni Piasini, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale – via San Fedele, 52 - il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. ___ del _____, codice fiscale 00109390146;

Ponte in Valtellina, in persona del Sindaco pro-tempore Sig. Franco Biscotti, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale – via Roma, 12 - il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. ___ del _____, codice fiscale 00120490149;

Postalesio, in persona del Sindaco pro-tempore Sig. Federico Bonini, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale – via Vanoni, 7 - il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. ___ del _____, codice fiscale 00094910148;

Spriana, in persona del Sindaco pro-tempore Sig. Ivo Del Maffeo, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale – via Centro, 1 - il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. ___ del _____, codice fiscale 00091740142;

Torre di Santa Maria, in persona del Sindaco pro-tempore Sig. Mauro Decio Cometti, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale – via Cortile Nuovo, 1 - il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. ___ del _____, codice fiscale 00092590140;

Tresivio, in persona del Sindaco pro-tempore Sig. Fernando Baruffi, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale – piazza SS Pietro e Paolo, 1 - il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. ___ del _____, codice fiscale 00109370148;

PREMESSO

- che la Legge n. 281 del 14 agosto 1991 "Legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo" all'art. 1, "Principi generali", così recita: "Lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente";
- che l'art. 4 della Legge sopra citata definisce le competenze degli Enti Locali e testualmente recita: "I Comuni, singoli o associati, e le Comunità Montane provvedono al risanamento dei canili comunali esistenti e costruiscono rifugi per i cani, ...";
- che la Legge Regionale n. 33 del 30.12.2009 all'art. 101 definisce le "funzioni del Sindaco quale autorità sanitaria locale in materia veterinaria" e all'art. 108 le "competenze degli Enti Locali e del Sindaco quale autorità sanitaria locale";
- che la normativa attuale è orientata ad una politica di accorpamento delle funzioni attribuite ai Comuni con popolazione inferiore a 5.001 abitanti con l'obiettivo di razionalizzare l'utilizzo delle risorse ed unificare i centri di spesa mediante una loro gestione associata;
- che la Legge Regionale n. 19 del 27.06.2008 ad oggetto "Riordino delle Comunità Montane [...] sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali" all'art. 1, comma 2, punto 2, specifica fra gli obiettivi della legge "... il superamento della frammentazione, assicurando l'efficienza, la continuità dei servizi, l'efficacia delle politiche locali, la razionalizzazione e la semplificazione"; all'art. 9, comma 3, attribuisce alle Comunità Montane "[...] il compito di gestire in forma associata funzioni e servizi delegati ai Comuni mediante apposite convenzioni" e all'art. 14 definisce i "rapporti tra gli Enti";
- che le cinque Comunità Montane della provincia di Sondrio e il Comune di Sondrio hanno realizzato un canile, per i cani vaganti, in via Lungo Adda, località Busteggia, nel Comune di Montagna in Valtellina, gestito dalla Comunità Montana Valtellina di Sondrio, in ottemperanza della normativa vigente e per contrastare il degrado ambientale che il fenomeno del randagismo comporta;
- che tale struttura, i servizi e le azioni di contrasto del fenomeno del randagismo, sono stati posti al servizio dei Comuni del territorio dal 1994;
- che, data l'aumentata complessità delle problematiche legate agli animali d'affezione, si rende necessaria una formalizzazione dei rapporti, un'esplicitazione delle deleghe in capo alla Comunità Montana ed una adeguata codificazione degli interventi e dei servizi erogati.

Tutto ciò premesso le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Premessa

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 – Oggetto



Oggetto della presente accordo è il ricovero dei cani vaganti rinvenuti sul territorio comunale od oggetto di provvedimento sindacale determinato da motivi igienici, di ordine pubblico e incolumità delle persone, da motivi sociali o altra emergenza rilevata dal Sindaco o dalle autorità preposte.

Con la presente convenzione i Comuni sottoscrittori conferiscono, ai sensi dell'art 30 del D.lgs n. 267/2000, delega alla Comunità Montana Valtellina di Sondrio per la gestione in forma associata del Canile consortile.

Art. 3 – Compiti della Comunità Montana Valtellina di Sondrio


La Comunità Montana Valtellina di Sondrio, svolge le seguenti attività:

- gestire il Canile Consortile di Busteggia e, nei limiti della capienza, accogliere i cani di cui all'art. 2 assicurando loro le cure previste dalla normativa che definisce gli standard di benessere animale;
- provvedere all'adozione degli animali ricoverati per limitare i costi di mantenimento e dare una famiglia ad ogni animale abbandonato;
- provvedere a realizzare percorsi di educazione, di conoscenza e di affiancamento per chi intende adottare un cane ricoverato al fine di limitare i rientri-restituzioni al canile;
- promuovere ed attuare politiche di contenimento della popolazione animale mediante la sterilizzazione dei cani;
- promuovere azioni per il rispetto della normativa relativa all'identificazione dei cani, mediante tatuaggio o microchips e la loro registrazione presso l'anagrafe canina;
- promuovere percorsi educativi per ottimizzare il rapporto fra uomo e animale nonché la consapevolezza degli impegni che questo comporta al fine di limitare gli abbandoni;
- collaborare con le associazioni animaliste per perseguire gli obiettivi coincidenti con quanto espresso o comunque previsto dalla normativa vigente;
- provvedere a ripartire le spese di gestione come specificato nei successivi articoli e a presentarle al Comune entro il 31 marzo di ogni anno

Art. 4 – Compiti del Comune

Il Comune deve compiere quanto previsto dalla normativa vigente ed in particolare:

- provvedere, nel caso venga segnalato un cane vagante sul proprio territorio, ad attivare il servizio di accalappiamento cani, gestito dall'ASL della provincia di Sondrio;
- provvedere a segnalare alla Comunità Montana Valtellina di Sondrio o all'Ente Gestore l'intenzione di procedere ad un sequestro di cani al fine di verificare l'eventuale disponibilità all'accoglimento nella struttura;

- 
- impegnarsi a corrispondere le intere spese di mantenimento dell'animale nei casi di ricovero dei **cani soggetti a sequestro** o ad altro atto sindacale di cui all'art. 2 riportando in modo esplicito, nella richiesta da trasmettere al canile e all'Ente Gestore, tale impegno. Dette spese saranno certificate dall'Ente Gestore, a seguito del consuntivo annuale, **per permettere al Comune di rivalersi sul proprietario e recuperare le somme impegnate come prevede la normativa vigente;**
 - impegnarsi, nel proprio interesse, nel caso in cui si ipotizza l'insolvenza del privato, al pignoramento dei cani sequestrati affinché questi possano essere affidati a terzi riducendo così il periodo di permanenza degli animali oggetto di provvedimento presso la struttura e di conseguenza i costi attribuiti al Comune;
 - impegnarsi a corrispondere gli addebiti relativi al consuntivo dell'anno precedente entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione via PEC;
 - impegnarsi a collaborare alle iniziative per la registrazione dei cani o per l'adozione dei cani ricoverati presso la struttura o in tutti gli interventi e le azioni che hanno la finalità di contenere il costo del servizio.

Art. 5 – Onere del servizio

Gli oneri del servizio **addebitati al Comune** derivano dalle modalità di conteggio adottato tra gli Enti proprietari.

Cani vaganti. L'ASL della provincia di Sondrio si fa carico dei primi 10 giorni di ricovero dei cani vaganti; questi saranno ricoverati nella parte sanitaria della struttura e saranno tenuti sotto osservazione al fine di verificare l'eventuale presenza di malattie infettive o di particolari patologie. Il costo della successiva permanenza verrà definito dalla Comunità Montana che, con deliberazione della Giunta esecutiva da adottarsi entro il 31 marzo di ogni anno, provvederà a determinare le quote a carico dei Comuni in funzione della popolazione e dell'utilizzo struttura.

Cani soggetti a sequestro. In questi casi i cani sono ricoverati direttamente nel canile Rifugio e non è prevista, se non nel caso di specifiche situazioni, la necessità del periodo di osservazione presso il canile sanitario. La tariffazione ai Comuni parte quindi dal giorno del ricovero. Il costo giornaliero addebitato ai Comuni è intero poiché, salvo decisioni specifiche del Sindaco, deve essere poi addebitato dal Comune al privato fruitore del servizio.

Articolo 6 – Durata della convenzione

La presente convenzione entra in vigore a partire dal 1 gennaio 2016 ed ha validità fino al 31 dicembre 2020. E' escluso il tacito rinnovo.

Articolo 7 – Recesso dalla convenzione ed esclusione dal servizio



I Comuni che intendono recedere anticipatamente dalla convenzione devono preavvisare la Comunità Montana almeno tre mesi prima della scadenza della annualità con una richiesta motivata. Il recesso avrà comunque effetto a partire dall'esercizio di bilancio dell'anno successivo e dal relativo programma attuativo. Restano fermi gli impegni assunti con il bilancio e con il programma dell'anno in corso.

L'Ente gestore sarà costretto ad escludere dal servizio i Comuni che non provvedono a regolarizzare la propria quota prevista dai precedenti articoli.

Articolo 8 – Controversie e Foro Competente

Il Foro competente a risolvere eventuali controversie che dovessero sorgere tra i sottoscrittori della presente Convenzione è concordemente individuato nel Foro di Sondrio.

La presente convenzione, che sarà registrata solo in caso d'uso, è redatta su n. 4 fogli, fino al presente punto.

Sondrio, _____

Letto, approvato e sottoscritto.

COMUNITÀ MONTANA VALTELLINA DI SONDRIO	<i>Tiziano Maffezzini</i>
COMUNE DI ALBOSAGGIA	<i>Fausto Giugni</i>
COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA	<i>Valerio Fumasoni</i>
COMUNE DI CAIOLO	<i>Giuseppe Pirana</i>
COMUNE DI CASPOGGIO	<i>Danilo Bruseghini</i>
COMUNE DI CASTELLO DELL'ACQUA	<i>Andrea Pellerano</i>
COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO	<i>Massimiliano Franchetti</i>
COMUNE DI CEDRASCO	<i>Nello Oberti</i>
COMUNE DI CHIESA IN VALMALENCO	<i>Miriam Longhini</i>
COMUNE DI CHIURO	<i>Tiziano Maffezzini</i>
COMUNE DI COLORINA	<i>Doriano Codega</i>



COMUNE DI FAEDO VALTELLINO	<i>Franco Angelini</i>
COMUNE DI FUSINE	<i>Claudio Vanini</i>
COMUNE DI LANZADA	<i>Marco Negrini</i>
COMUNE DI MONTAGNA IN VALTELLINA	<i>Angelo Felice Di Cino</i>
COMUNE DI PIATEDA	<i>Aldo Parora</i>
COMUNE DI POGGIRIDENTI	<i>Giovanni Piasini</i>
COMUNE DI PONTE IN VALTELLINA	<i>Franco Biscotti</i>
COMUNE DI POSTALESIO	<i>Federico Bonini</i>
COMUNE DI SPRIANA	<i>Ivo Del Maffeo</i>
COMUNE DI TORRE DI SANTA MARIA	<i>Mauro Decio Cometti</i>
COMUNE DI TRESIVIO	<i>Fernando Baruffi</i>


ALLEGATO ALLA DELIBERA DEL C.C. N. 15 del 29.04.2016

AVENTE PER OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER DELEGA DELLE FUNZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DEL CANILE CONSORTILE PER LA PREVENZIONE DEL RANDAGISMO E DELLE ATTIVITÀ PREVISTE IN CAPO AI COMUNI DALLA LEGGE N. 281/1991 E DALLA LEGGE REGIONALE N. 33/2009.

Il sottoscritto Aldo Paruscio - Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Caiolo (SO) esprime parere favorevole sulla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, c. 1 del D. Lgs.vo 267/2000 e s.m.i., così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b della Legge n. 213/2012;

Caiolo, li 29.04.2016

Il Resp. del Servizio Finanziario
Ass. Aldo Paruscio



Comune di Caiolo

Provincia di Sondrio

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE INERENTE L'APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA DELEGA DELLE FUNZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DEL CANILE CONSORTILE

Il sottoscritto dott. Luca Abatini, revisore dei conti del Comune di Caiolo,

ESAMINATA

la proposta di deliberazione avente per oggetto "approvazione schema di convenzione per la delega delle funzioni relative alla gestione del canile consortile, per la prevenzione del randagismo e delle attività previste in capo ai comuni dalla L.281/1991 e dalla L.R. 33/2009"

VISTO

- il disposto di cui all'art. 239 comma 1, lettera b) del D.Lgs. 267/2000 e s.m. e i.
- lo schema di convenzione per la delega delle funzioni relative alla gestione del canile consortile, per la prevenzione del randagismo e delle attività previste in capo ai comuni dalla L.281/1991 e dalla L.R. 33/2009"
- la normativa vigente impone di espletare obbligatoriamente in forma associata mediante Unione di Comuni o Convenzione le funzioni fondamentali, compresa quella oggetto della delibera di cui sopra;
- il parere favorevole espresso dal responsabile del Servizio Economico Finanziario Signor Aldo Paruscio,

ESPRIME

parere favorevole alla proposta di delibera.

Caiolo, 26.4.2016

IL REVISORE DEI CONTI

Dott. Luca Abatini



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Luca Abatini', is written over a horizontal line.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Giuseppe Pirana



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Annalisa PANSONI





CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE


Si dichiara che il presente atto viene pubblicato all'albo pretorio on-line di questo Comune in data 03 MAG. 2016 ore rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000.

Caiolo, li 03 MAG. 2016

IL MESSO COMUNALE
Cinzia Vettorelli



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Annalisa PANSONI



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs.vo 267/2000.

Il presente deliberazione diverrà esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs.vo 267/2000.

Caiolo, li 03 MAG. 2016

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Annalisa Pansoni

